


NEWSLETTER N. 2- 2008
Febbraio 2008

A cura dello STUDIO LEGALE MORRESI, redatta per SPRINT TOSCANA c/o TOSCANA PROMOZIONE - Agenzia di Promozione Economica della Toscana

In questo numero:

Normativa	
PARTE II - NUOVI E VECCHI STRUMENTI PER IL RECUPERO DEI CREDITI TRANSFRONTALIERI IN EUROPA – REGOLAMENTO (CE) N. 861/2007 PER IL CREDITI DI MODESTA ENTITÀ. I PROCEDIMENTI SEMPLIFICATI ESISTENTI IN AUSTRIA E REPUBBLICA CECA	<i>pag. 2</i>
Rassegna di Giurisprudenza	
CORTE DI GIUSTIZIA CE – SEZ. I, 17 GENNAIO 2008 , N. 19/2007 – EREDI DI PAUL CHEVASSUS-MARCHE C. GROUPE DANONE - AGENZIA (CONTRATTO DI) - AGENTI DI COMMERCIO IN GENERE – DIRITTI DELL’AGENTE ALLA PROVVISORIE – DIR. CE 18 DICEMBRE 1986 N. 653/1986 ART. 7.	<i>pag. 3</i>
CORTE DI GIUSTIZIA CE – GRANDE SEZIONE, SENTENZA DELL’11 DICEMBRE 2007, CAUSA C – 280/06 – CONCORRENZA – PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITÀ PERSONALE – APPLICAZIONE DI SANZIONI IN CASO DI SUCCESSIONE DI IMPRESE.	<i>pag. 5</i>
Notizie <i>- dall’Italia e dall’Europa:</i>	
IL REGIME ITALIANO DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE RADIOTELEVISIVE NON RISPETTA IL PRINCIPIO DELLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI. CORTE GIUSTIZIA CE, SEZ. IV, 31 GENNAIO 2008, N. 380 - CENTRO EUROPA 7 SRL C. MIN. COMUNICAZ. E ALTRI	<i>pag 6</i>



A cura dello STUDIO LEGALE MORRESI – Consulenza ed assistenza in materia di diritto del commercio internazionale – Per informazioni sugli argomenti della newsletter si prega di scrivere a morlex.bologna@morresi.org (indicando nell’oggetto “informazioni newsletter”) oppure telefonare a 051/399822. Gli articoli sono a cura di uno o più dei seguenti professionisti dello Studio: Renzo Maria Morresi, Federica Borso, Mariangela Balestra, Florian Bünger, Maria Federica Celatti, Maria Lisa Crisera, Valentina Montanari, Anna Pozzato, Luca Pellicciari, Antonella Versaci. Per informazioni sullo Studio: www.morresi.org.

PARTE III

NUOVI E VECCHI STRUMENTI PER IL RECUPERO DEI CREDITI TRANSFRONTALIERI IN EUROPA – REGOLAMENTO (CE) N. 861/2007 PER IL CREDITI DI MODESTA ENTITÀ.

Prosegue la disamina sintetica delle discipline processuali nazionali degli Stati Membri della Comunità Europea relative a procedimenti semplificati (in particolare procedimenti di tipo ingiuntivo) utilizzabili ai fini del recupero di crediti insoluti, discipline che continueranno ad applicarsi in via concorrente ed alternativa rispetto alla procedura disciplinata dal Regolamento (CE) n. 861/2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (in vigore dall'1.1.2009).

In questa sede si indicano le caratteristiche della normativa applicabile in Austria e nella Repubblica Ceca prima di concludere con alcune riflessioni circa gli strumenti attualmente a disposizione di un creditore volte a facilitare il recupero credito transfrontaliero all'interno dell'Unione Europea.

I PROCEDIMENTI SEMPLIFICATI ESISTENTI IN AUSTRIA E REPUBBLICA CECA

Segue dal numero precedente:

AUSTRIA

Il codice di procedura civile austriaco prevede la possibilità di istaurare un procedimento semplificato per crediti di importo non superiore ad € 30.000,00. Il creditore ha facoltà di utilizzare detta procedura semplificata in alternativa al procedimento ordinario.

Per istaurare il contenzioso il creditore si può avvalere di un formulario disponibile sul sito del “*Bundesministerium für Justiz*”, ovvero ministero federale della giustizia; per i crediti non superiori ad € 4.000,00 il creditore può presentare la domanda senza l'ausilio di un avvocato.

Il Tribunale competente viene individuato applicando le regole generali della legge processuale austriaca. escludendo pertanto la possibilità di procedere per via del procedimento semplificato nei confronti di debitori residenti all'estero.

La fondatezza della pretesa creditoria viene valutata esclusivamente in base alla conclusione del racconto dell'attore; pertanto non è necessario corredare la domanda creditoria con appositi mezzi di prova.

Contro la decisione che accoglie la domanda il debitore può proporre opposizione nel termine di quattro settimane a decorrere dalla notifica dell'ingiunzione, in forma scritta, al debitore.

A seguito della tempestiva presentazione del ricorso l'ingiunzione di pagamento si intende automaticamente invalidata mentre il Tribunale ordina lo svolgimento di un processo ordinario. Decorso invece il termine di 4 settimane senza che il debitore abbia presentato ricorso, l'ingiunzione di pagamento diventa esecutiva senza ulteriore richiesta da parte del creditore. Se invece il Tribunale ritiene che non sussistano i presupposti per l'emanazione, il Tribunale stesso istaura un procedimento ordinario senza rigettare formalmente la domanda di emissione dell'ingiunzione di pagamento.

REPUBBLICA CECA

La legge ceca prevede la possibilità di instaurare un procedimento semplificato per crediti pecuniari senza limitazioni di valore. Il creditore ha facoltà di utilizzare detta procedura semplificata in alternativa al procedimento ordinario. Per i crediti fondati su cambiali o assegni sussiste una speciale procedura di ingiunzione.

Per instaurare il contenzioso non è necessaria l'assistenza di un avvocato; non è previsto un modulo di cui il creditore si possa avvalere per la presentazione della propria domanda. Il Tribunale competente viene individuato applicando le regole generali della legge processuale della Repubblica Ceca. Va segnalato che la legge della Repubblica Ceca esclude la possibilità di ottenere

un'ingiunzione di pagamento se questa deve essere notificata ad un debitore residente all'estero.

La fondatezza della pretesa creditoria deve essere comprovata mediante una rappresentazione esauriente dei fatti, dovendo il creditore anche esporre tutti i fatti che depongono a proprio svantaggio, per quali ad es. le circostanze che comportano (oltre al sorgere del proprio diritto) anche modifiche o l'estinzione di esso. Unitamente all'istanza devono essere prodotte prove scritte attestanti il credito.

Il giudice emette la decisione sulla base della documentazione prodotta. Nel caso in cui il giudice ritenga che non vi siano i presupposti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, viene fissata, d'ufficio, ossia senza che sia necessaria una ulteriore richiesta delle parti, un'udienza per la trattazione della pretesa creditoria, senza rigettare formalmente l'istanza di emissione dell'ingiunzione di pagamento.

Contro la decisione che accoglie la domanda il debitore può proporre opposizione nel termine di 15 giorni. A seguito della tempestiva presentazione del ricorso il Tribunale annulla l'ingiunzione di pagamento, fissando l'udienza di trattazione della pretesa. Decorso il termine di 15 giorni senza che il debitore abbia presentato ricorso l'ingiunzione di pagamento diventa esecutiva.

CONCLUSIONE

Ai fini di una valutazione complessiva delle prospettive offerte dal Regolamento (CE) n. 861/2007 per il recupero di crediti di modesta entità deve rilevarsi in primo luogo che detto nuovo strumento di tutela dei crediti appare particolarmente interessante con riferimento a quegli Stati membri dell'Unione Europea (quali, ad es., Francia e Spagna) nei quali i procedimenti semplificati per il recupero dei crediti previsti dall'ordinamento nazionale sono soggetti a limitazioni che escludono la loro applicabilità nel caso in cui il debitore risieda in un diverso Stato, e pertanto in relazione a tutte le controversie che abbiano carattere transfrontaliero. Analogamente, il procedimento previsto dal Regolamento n.

861/2007 risulta di notevole interesse con riferimento al recupero di crediti nei confronti di debitori residenti in Stati membri dell'Unione Europea nei quali l'ordinamento nazionale non preveda alcun procedimento semplificato di recupero dei crediti (ad es., in Gran Bretagna).

Il procedimento qui descritto, destinato essenzialmente alla massima semplificazione e riduzione degli adempimenti processuali ai fini del recupero di crediti di basso importo all'interno dell'Unione Europea, e pertanto destinato in primo luogo a minimizzare i costi associati a dette azioni di recupero, appare presentare in effetti alcune caratteristiche apparentemente adeguate al raggiungimento di detto scopo. In particolare, si segnala sul punto il fatto che il procedimento semplificato in questione possa essere introdotto senza l'ausilio di un avvocato e con un uso estensivo di formulari prestampati, che possono più agevolmente essere compilati direttamente dalla parte.

In aggiunta, si segnala il fatto che viene esclusa la necessità di istaurare giudizi intermedi volti al riconoscimento nonché all'esecutività di sentenze emesse in uno Stato membro diverso da quello in cui dovrà avere luogo l'eventuale esecuzione forzata.

Il procedimento ingiuntivo europeo si presenta come un procedimento semplificato soltanto nei casi in cui il credito risulta essere incontestato; in caso di contestazione esso si trasforma invece in un procedimento ordinario.

Pertanto, il procedimento riguardante crediti di modesta entità, introdotto con il Regolamento (CE) n. 861/2007, appare essere particolarmente utile in quanto essa si svolge in forma semplificata anche in relazione a crediti contestati.

Tuttavia, va segnalato che uno degli scopi dichiarati del Regolamento in questione, cioè la riduzione dei costi necessari per il recupero credito transfrontaliero, venga vanificato dall'obbligo di produrre traduzioni, eventualmente anche autenticate, di tutta la documentazione su cui si basa la pretesa

creditoria, obbligo che comporta necessariamente dei costi non indifferenti.

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

CORTE DI GIUSTIZIA CE – SEZ. I, 17 GENNAIO 2008, N. 19/2007 – EREDI DI PAUL CHEVASSUS-MARCHE C. GROUPE DANONE AGENZIA (CONTRATTO DI) - AGENTI DI COMMERCIO IN GENERE – DIRITTI DELL’AGENTE ALLA PROVVISORIE – DIR. CE 18 DICEMBRE 1986 N. 653/1986 ART. 7.

“L’art. 7 n. 2, primo trattino, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/Cee, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato nel senso che l’agente commerciale incaricato di una zona geografica determinata non ha diritto alla provvigione per le operazioni concluse da clienti appartenenti a tale zona con un terzo senza l’intervento, diretto o indiretto, del preponente

Nel procedimento conclusosi con la recente sentenza qui riportata in massima la Corte di Giustizia delle Comunità europee (Corte CE) è stata chiamata ad esprimersi sulla interpretazione di una norma della Dir. CE 18 dicembre 1986 n. 653/1986¹ (l’art. 7) relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.

Come noto si tratta della normativa comunitaria sulla base della quale, in via di recepimento, tutti gli Stati appartenenti all’Unione europea hanno emanato e adattato le proprie leggi interne in materia di agenzia.

L’art. 7 della Dir. CE 653/1986, dopo aver indicato i casi in cui in generale spetta la provvigione all’agente (affari conclusi sul territorio con l’intervento dell’agente, o con

¹ Dir. 86/653/CEE del 18 dicembre 1986 - Direttiva del Consiglio relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (Pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1986, n. 382. Entrata in vigore il 23 dicembre 1986).

un terzo cliente procurato in precedenza dall’agente per operazioni dello stesso tipo) prevede che² nel caso in cui un affare venga concluso durante il contratto di agenzia, l’agente commerciale ha diritto alla provvigione quando:

*“a) è incaricato di una determinata zona o di un determinato gruppo di persone,
b) gode di un diritto d’esclusiva per una determinata zona o un determinato gruppo di persone, e l’operazione è stata conclusa con un cliente appartenente a tale zona o a tale gruppo.”*

IL CASO

La Corte CE è stata chiamata a pronunciarsi nell’ambito di una controversia tra gli eredi del sig. Chevassus-Marche (agente) e le società Groupe Danone, Kro beer brands SA ed Évian eaux minérales d’Évian SA, in merito al versamento di provvigioni di cui tali società sarebbero debentrici nei confronti del sig. Chevassus-Marche.

In conseguenza della risoluzione del contratto di agenzia, l’agente, il sig. Chevassus-Marche richiedeva alla società Groupe Danone nonché alle controllate di quest’ultima il pagamento di diverse somme, tra cui le provvigioni riguardanti acquisti effettuati da due società operanti nella sua zona di attività.

Le domande dell’agente venivano respinte in base al rilievo che gli acquisti in oggetto

² **Art. 7** “1. Per un’operazione commerciale conclusa durante il contratto di agenzia, l’agente commerciale ha diritto alla provvigione:

a) quando l’operazione è stata conclusa grazie al suo intervento, o

b) quando l’operazione è stata conclusa con un terzo che egli aveva precedentemente acquisito come cliente per operazioni dello stesso tipo.

2. Per un’operazione conclusa durante il contratto di agenzia l’agente commerciale ha diritto alla provvigione

- quando è incaricato di una determinata zona o di un determinato gruppo di persone,

- quando gode di un diritto d’esclusiva per una determinata zona o un determinato gruppo di persone, e l’operazione è stata conclusa con un cliente appartenente a tale zona o a tale gruppo. Gli Stati membri devono inserire nella loro legislazione una delle possibilità cui ai due precedenti trattini.”

erano stati effettuati presso centrali d'acquisto o rivenditori stabiliti nella Francia metropolitana, fuori dalla sfera di controllo della società Groupe Danone e delle sue controllate e in assenza di intervento del sig. Chevassus-Marche.

Il Tribunal de commerce de Paris e la Cour d'appel de Paris hanno respinto la domanda dell'agente nella parte diretta ad ottenere il pagamento delle provvigioni, per cui il sig. Chevassus-Marche ha proposto ricorso dinanzi alla Cour de cassation, riassunto poi dagli eredi a seguito del suo decesso. La Cour de cassation francese ha deciso di sospendere il procedimento e richiedere alla Corte CE se

«Se l'art. 7, n. 2, della direttiva (...) debba essere interpretato nel senso che un agente commerciale incaricato di una zona geografica determinata ha diritto ad una provvigione nel caso in cui un'operazione commerciale sia stata conclusa tra un terzo ed un cliente appartenente a tale zona, senza che il preponente intervenga in modo diretto o indiretto in tale operazione».

In sostanza si chiede alla Corte CE se sia possibile interpretare l'art. 7.2 nel senso che spetti la provvigione all'agente anche se (come nel caso in esame) le vendite di merci concluse con clienti stabiliti nella zona geografica affidata all'agente commerciale interessato siano state concluse non solo senza l'intervento di tale agente, ma anche senza intervento diretto o indiretto del preponente.

L'art. 7 n. 2 della direttiva si deve leggere unitamente all'art. 10³ della stessa direttiva

³ A proposito del diritto dell'agente alla provvigione, l'art. 10 della direttiva citata prevede che la provvigione è acquisita dall'agente dal momento e nella misura in cui si verifichi uno dei casi indicati nello stesso articolo 10³ ed in sostanza:

- a) il preponente ha eseguito l'operazione,
- b) il preponente dovrebbe aver eseguito l'operazione in virtù dell'accordo concluso con il terzo,
- c) il terzo ha eseguito l'operazione.

La provvigione secondo l'art. 10 della direttiva è acquisita "al più tardi quando il terzo ha eseguito la

che precisa i requisiti cui è assoggettato il diritto alla provvigione dell'agente commerciale.

Il diritto dell'agente commerciale alla provvigione sorge "vuoi quando il preponente ha adempiuto la propria obbligazione o dovrebbe averla adempiuta, vuoi quando il terzo rispetto al contratto di agenzia, vale a dire il cliente, ha o avrebbe dovuto adempiere la propria".

In tutti questi casi, afferma la Corte CE, la presenza del preponente nelle operazioni per le quali l'agente commerciale ha diritto alla provvigione è indispensabile.

Spetta al giudice nazionale stabilire se gli elementi di cui dispone, valutati tenendo conto della finalità di tutela dell'agente commerciale⁴, nonché dell'obbligo di lealtà e di buona fede, che incombe al preponente ai sensi della direttiva, gli consentano o meno di accertare la sussistenza di un intervento siffatto, indipendentemente dal fatto che tale intervento sia di natura giuridica, ad esempio con l'intermediazione di un rappresentante, o di fatto.

La Corte CE conclude quindi che "*l'art. 7, n. 2, primo trattino, della direttiva deve essere interpretato nel senso che l'agente commerciale incaricato di una zona geografica determinata non ha diritto alla provvigione per le operazioni concluse da clienti appartenenti a tale zona con un terzo senza l'intervento, diretto o indiretto, del preponente.*

CORTE DI GIUSTIZIA CE – GRANDE SEZIONE, SENTENZA DELL'11 DICEMBRE 2007, CAUSA C – 280/06 – CONCORRENZA – PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITÀ

sua parte dell'operazione o dovrebbe averla eseguita qualora il preponente avesse eseguito la sua".

⁴La Corte cita la sentenza 30 aprile 1998, causa C-215/97, Bellone, Racc. pag. I-2191, punto 13; 9 novembre 2000, causa C-381/98, Ingmar, Racc. pag. I-9305, punto 20, e 23 marzo 2006, causa C-465/04, Honyvem Informazioni Commerciali, Racc. pag. I-2879, punto 19,

PERSONALE – APPLICAZIONE DI SANZIONI IN CASO DI SUCCESSIONE DI IMPRESE.

“Qualora una condotta costitutiva di una stessa infrazione alle regole della concorrenza sia stata commessa da un ente e successivamente proseguita da un altro ente succeduto al primo, che non ha cessato di esistere, il secondo ente può essere sanzionato per l’infrazione nella sua interezza, se è provato che i due enti sono stati sotto la tutela della stessa autorità pubblica”.

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ha recentemente affermato, con sentenza riassunta nella massima sopra citata, che il principio di responsabilità personale non si oppone a che la eventuale sanzione inflitta da un’autorità garante della concorrenza e del mercato si trasmetta integralmente ad una società o ad un ente che succede alla società o all’ente sanzionato, ma anche se questa/o è ancora esistente.

La sentenza costituisce un interessante “aggiornamento” dei criteri di attribuzione della responsabilità per illecito derivante da violazione di norme in tema di concorrenza.

IL CASO

Nel caso in questione la Corte CE ha inflitto una ammenda all’Eti (Ente tabacchi italiani) attribuendogli l’intera responsabilità di un illecito anticoncorrenziale (la partecipazione ad intese restrittive della concorrenza in merito al prezzo delle sigarette sul mercato nazionale) che veniva a suo tempo iniziato da un altro ente, l’Aams, a cui l’Eti era poi succeduto nelle attività di produzione e vendita nel settore dei tabacchi.

La decisione della Corte veniva in sostanza basata sul fatto che **sussisteva continuità economica tra l’attività di impresa svolta dall’Aams (la prima società), che commettendo l’illecito aveva violato le norme comunitarie in tema di concorrenza e l’attività di impresa svolta dall’Eti (il secondo ente), poi multato**⁵.

⁵ Nel caso di specie erano state concluse intese tra l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

IL PRINCIPIO AFFERMATO DALLA CORTE CE

La sentenza qui menzionata riveste una certa importanza per il principio dalla stessa affermato.

La novità non consiste tanto nella applicazione del criterio della continuità economica fra due imprese (nel caso specifico due enti) ai fini della attribuzione di responsabilità per violazione di norme di concorrenza comunitarie.

Detto criterio, che costituisce una significativa deroga al generale principio comunitario della responsabilità personale e può essere riassunto nel divieto di attribuire a persone fisiche e giuridiche la responsabilità di illeciti commessi da altri, è già stato a suo tempo affermato dalla Corte CE in una pronuncia all’inizio degli anni ’90.

Ma in quel caso, i giudici avevano rilevato che *“il criterio cosiddetto della continuità economica entra in gioco solo qualora la persona giuridica responsabile della gestione dell’impresa abbia cessato di esistere giuridicamente dopo aver commesso l’infrazione”*⁶.

LA NOVITÀ

La vera innovazione risiede invece nella circostanza che, nel caso in questione, l’ente che aveva commesso l’illecito non aveva cessato di esistere giuridicamente, essendosi verificata una semplice *“cessione di attività”* (nel caso specifico, fra l’Aams e l’Eti l’attività di gestione monopolio tabacchi): rileva in proposito la Corte CE che, se al di fuori dell’ipotesi di estinzione giuridica dell’ente non fosse previsto nessun altro caso di imposizione della sanzione ad un ente diverso da quello che lo ha commesso, alcune imprese potrebbero sfuggire alle sanzioni per il semplice fatto che sono incorse in

(Aams) e la Philip Morris, con l’effetto di restringere la concorrenza in merito al prezzo delle sigarette sul mercato nazionale. Una volta estintasi l’Aams, ad essa era subentrato l’Eti, che aveva proseguito nella condotta illecita e al quale è stata inflitta una sanzione pecuniaria anche per il periodo in cui la condotta illecita era attribuibile all’Aams.

⁶ La sentenza in questione è *Commissione / Anic Partecipazioni* C – 42/1992.

ristrutturazioni, cessioni o altre modifiche di natura giuridica o organizzativa.

O addirittura, potrebbero evitare la sanzione mediante apposite manovre elusive, per esempio una cessione fittizia.

Proprio alla luce della prevenzione di possibili manovre elusive si giustifica dunque la necessità di individuare un altro criterio di **attribuzione della responsabilità da illecito in tema di concorrenza, che secondo la Corte CE deve essere rintracciato nella continuità economica esistente tra l'impresa che ha violato le norme in tema di concorrenza e quella che le è succeduta nell'attività economica, a prescindere dalla estinzione dell'ente che ha materialmente commesso il fatto.**

NOTIZIE

- DALL'ITALIA E DALL'EUROPA: NOTIZIE DALL'EUROPA:

IL REGIME ITALIANO DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE RADIOTELEVISIVE NON RISPETTA IL PRINCIPIO DELLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI.

CORTE GIUSTIZIA CE, SEZ. IV, 31 GENNAIO 2008, N. 380 - CENTRO EUROPA 7 SRL C. MIN. COMUNICAZ. E ALTRI

Unione europea – CE circolazione dei servizi telecomunicazioni. CE 7 marzo 2002 n. 20/2002 art. 5 DIR. CONS CE 7 marzo 2002 n. 20/2002, art. 7 DIR. CONS. - CE 7 marzo 2002 n. 21/2002, art. 9 DIR. CONS CE 16 settembre 2002 n. 77/2002 art. 4 DIR. COMM - TI 25 marzo 1957 n. 49 ROMA-CE

“Il regime italiano di assegnazione delle frequenze radiotelevisive non rispetta il principio della libera prestazione dei servizi e non segue criteri di selezione obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, ponendosi in contrasto con quanto sancito dall'art. 49 Ce, dall'art. 9 n. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/21/Ce, dagli art. 5, n. 1 e 2, comma 2, e 7 n. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

2002/20/Ce nonché dall'art. 4 della direttiva della Commissione 2002/77/Ce.”

Comunicato stampa n. 6/8 Corte di Giustizia CE. Estratto dal sito della Corte CE

“La Centro Europa 7 Srl è una società attiva nel settore delle trasmissioni radiotelevisive. Nel 1999 essa ha ottenuto dalle competenti autorità italiane un'autorizzazione a trasmettere a livello nazionale in tecnica analogica, ma non è mai stata in grado di trasmettere, in mancanza di assegnazione di radiofrequenze.

Una domanda della Centro Europa 7 diretta all'accertamento del suo diritto ad ottenere l'assegnazione di frequenze, nonché il risarcimento del danno subito, è stata respinta dal giudice amministrativo.

Il Consiglio di Stato, dinanzi al quale la causa pende attualmente, interroga la Corte di giustizia delle Comunità europee sull'interpretazione delle disposizioni di diritto comunitario⁷ relative ai criteri di assegnazione di radiofrequenze al fine di operare sul mercato delle trasmissioni radiotelevisive.

Il giudice del rinvio sottolinea che in Italia il piano nazionale di assegnazione delle frequenze non è mai stato attuato per ragioni essenzialmente normative, che hanno consentito agli occupanti di fatto delle frequenze di continuare le loro trasmissioni, nonostante i diritti dei nuovi titolari di concessioni. Le leggi succedutesi, che hanno perpetuato un regime transitorio, hanno avuto l'effetto di non liberare le frequenze destinate ad essere assegnate ai titolari di

⁷ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro») (GU L 108, pag. 33), direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni») (GU L 108, pag. 21), e direttiva della Commissione 16 settembre 2002, 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU L 249, pag. 21) (direttiva «concorrenza»).

concessioni in tecnica analogica e di impedire ad altri operatori di partecipare alla sperimentazione della televisione digitale.

La Corte rileva che l'applicazione in successione dei regimi transitori strutturati dalla normativa nazionale a favore delle reti esistenti ha avuto l'effetto di impedire l'accesso al mercato degli operatori privi di radiofrequenze. Questo effetto restrittivo è stato consolidato dall'autorizzazione generale, a favore delle sole reti esistenti, ad operare sul mercato dei servizi radiotrasmessi. Tali regimi hanno avuto l'effetto di cristallizzare le strutture del mercato nazionale e di proteggere la posizione degli operatori nazionali già attivi su detto mercato.

Il limite al numero degli operatori sul territorio nazionale, potrebbe essere giustificato da obiettivi d'interesse generale, ma – come stabilisce il nuovo quadro normativo comune per i servizi di comunicazione elettronica⁸ – esso dovrebbe essere organizzato sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

Di conseguenza, la Corte conclude che l'assegnazione in esclusiva e senza limiti di tempo delle frequenze ad un numero limitato di operatori esistenti, senza tener conto dei criteri citati, è contraria ai principi del Trattato sulla libera prestazione dei servizi, nonché ai principi sanciti dal NQNC.”

⁸ Noto come «NQNC» e composto dalla direttiva «quadro» e da quattro direttive specifiche – tra cui la direttiva «autorizzazioni» – completate dalla direttiva «concorrenza».